

REGOLAMENTO (CE) N. 602/94 DELLA COMMISSIONE
del 17 marzo 1994

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1994 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Romania e la Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 374/94 della Commissione, del 18 febbraio 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il primo trimestre 1994 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi;

considerando che, per la prima categoria di prodotti, è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad

aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1994 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 374/94 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1994 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 374/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 48 del 19. 2. 1994, pag. 21.